

LA MAGISTRATURA MILANESE E LE PRIME INDAGINI SULLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA (*)

di Edmondo Bruti Liberati

Le prime indagini sulla strage di Piazza Fontana mostrano la magistratura milanese divisa tra i magistrati "di base", come i sostituti procuratori Paolillo, Alessandrini, Fiasconaro e il giudice istruttore D'Ambrosio, i quali intendono procedere senza reticenze ed i vertici della Procura e della Procura Generale, che si spogliano, senza fondamento, della competenza in favore di Roma e, quando gli atti ritornano a Milano, si adoperano perché il processo venga trasferito altrove. Dai documenti di recente resi accessibili emerge la "sintonia" realizzatasi tra gli auspici delle forze di polizia e le iniziative dei vertici degli uffici di Procura milanesi. Il processo, perlomeno a Milano, "non s'ha da fare, né domani, né mai". Una storia che si ripete.

SOMMARIO: 1. La bomba. – 2. Giuseppe Pinelli: vittima due volte. – 3. Il "viaggio" dell'indagine da Milano a Roma e ritorno. – 4. Il processo a Milano "non s'ha da fare, né domani, né mai". – 5. La reazione della città e la "rivolta della magistratura milanese".

1. La bomba.

"Alle 16.30 del 12 dicembre 1969 un ordigno esplodeva nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, uccidendo 16 persone e ferendone 88.

Un secondo ordigno, inesplosivo, veniva rinvenuto nella sede della Banca Commerciale di Piazza della Scala tra le 16.25 e le 16.30 – Si trattava di una cassetta portavalori ... chiusa a chiave e contenuta in una borsa in skai di colore nero. Gli inquirenti ne decidevano la immediata distruzione e così, la sera stessa la cassetta veniva fatta brillare nel cortile interno della Banca Commerciale senza verificarne il contenuto. Quasi contemporaneamente nell'arco di un'ora, altri 3 ordigni esplodevano in Roma, dove rimanevano ferite 18 persone in totale".

Sono le righe iniziali della requisitoria del 6 febbraio 1974 con la quale il Pm Emilio Alessandrini chiede al Giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio il rinvio a giudizio

(*) Testo rielaborato e corredato di ulteriore documentazione della relazione svolta al Convegno organizzato da Area Democratica per la Giustizia, presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Aula Magna "Alessandrini-Galli", 11 dicembre 2019.

di Freda, Ventura ed altri per associazione sovversiva e strage in relazione alle bombe di Milano e Roma del 12 dicembre 1969¹.

“La bomba era scoppiata con un gran tuono e un bagliore. La borsa che conteneva l’esplosivo – si saprà dopo che era un misto di polvere e di plastico di provenienza militare – era stata messa sotto il tavolo di legno in mezzo al salone e aveva creato un buco profondo dalla forma di un rettangolo. L’epicentro della strage. I frammenti della bomba erano schizzati soprattutto dalla parte dei banchi degli impiegati seminando cadaveri, smembrandoli – diciassette morti e un centinaio di feriti –, ma questi numeri veritieri si sapranno durante la notte e nei giorni successivi dopo un macabro alternarsi di voci. Non riuscivo a spostarmi dall’orlo del buco. Cominciavo lentamente a capire l’enormità di quanto era successo ma senza la percezione di trovarmi dentro una storia di cui si sarebbe discusso per anni”.

È la testimonianza di Corrado Stajano, giornalista tra i primi ad arrivare alla Banca dell’Agricoltura quel 12 dicembre².

Il sostituto procuratore di turno, Ugo Paolillo, svolge i primi accertamenti, con la celerità e l’impegno che il caso gravissimo richiede, mostrando peraltro di non voler assumere acriticamente la tesi preconcepita della pista anarchica, confezionata dall’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, supinamente accolta dagli investigatori della Questura di Milano e resa pubblica con grande enfasi in una conferenza stampa dallo stesso Questore Marcello Guida.

Il giovane sostituto Paolillo svolge le indagini nel rispetto della legge: respinge perché del tutto immotivata la richiesta di intercettazione del telefono dell’avv. Luca Boneschi proposta solo in quanto “noto esponente di un movimento politico di sinistra con carattere di contestazione generale”; interroga i fermati e scarcerà coloro nei cui confronti non vi è alcun elemento; cerca di interrogare il “superteste”, il tassista Rolandi, al momento il fondamentale elemento di accusa a carico di Pietro Valpreda, ma gli viene riferito, falsamente, che il teste è irreperibile.

Paolillo cerca inoltre di accertare la posizione di persone del cui fermo aveva avuto notizia dagli avvocati, ed in particolare di Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli. Di Pietro Valpreda riuscirà ad avere notizie solo il 16 dicembre, apprendendo che è stato tradotto a Roma. Di Pinelli è informato la notte tra il 15 e il 16 dicembre con una telefonata dalla Questura, con la quale gli si comunica che l’anarchico è stato trasportato in ospedale in fin di vita, dopo la caduta dalla finestra e che le indagini su questa vicenda sono affidate ad altro sostituto, Giovanni Caizzi.

¹ Per il testo integrale della requisitoria vedi *Fiasconaro e Alessandrini accusano. La requisitoria per la strage di Piazza Fontana e le bombe del '69*, a cura di R. PESENTI e M.SASSANO, Marsilio, Venezia-Padova 1974. La requisitoria è pubblicata anche in *Giustizia e Costituzione*, n. 1-2, 1979. Per una sintetica puntualissima cronaca delle prime fasi della vicenda I. PAOLUCCI, *Il processo infame. Da piazza Fontana a Catanzaro. Una storia che ha sconvolto l’Italia*, Feltrinelli, Milano 1977. Da ultimo si veda M. DONDI, *12 dicembre 1969*, Laterza, Roma-Bari 2018.

² C. STAJANO, *La città degli untori. Alla ricerca dell’anima e del cuore di una metropoli*, Garzanti, Milano 2009, pp. 63-64.

2. Giuseppe Pinelli: vittima due volte.

Il verbale di fermo di Pinelli, che era stato trattenuto in Questura sin dalla sera del 12 dicembre, viene redatto solo la mattina del 14 dicembre, con contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica De Peppo. Il funzionario della Questura che aveva redatto quel verbale Antonino Allegra, imputato di arresto illegale, sarà prosciolto nel 1975 solo per l'amnistia nel frattempo intervenuta³.

Ritorniamo alla notte del 15 dicembre 1969: Pinelli è appena morto in ospedale e alle due di notte del 16 il questore Marcello Guida in una conferenza stampa sostiene la tesi del suicidio:

“Era fortemente indiziato di concorso in strage... era un anarchico individualista... il suo alibi era crollato ... non posso dire altro... si è visto perduto... è stato un gesto disperato... una specie di autoaccusa insomma ... il suo era un fermo di polizia prorogato dall'autorità”⁴.

La indagine della Procura, affidata al Pm Caizzi e condotta senza alcuna partecipazione dei difensori della vedova Pinelli, si conclude con richiesta di archiviazione accolta, pochi mesi dopo, nel luglio 1970 dal Giudice istruttore Amati che accredita la tesi del suicidio. Nel giugno del 1971, a seguito di un esposto presentato dalla vedova Pinelli, assistita dall'avv. Carlo Smuraglia, il procuratore generale Luigi Bianchi d'Espinosa riapre l'indagine, per la quale procede il Giudice Istruttore Gerardo D'Ambrosio.

A conclusione di una approfondita istruttoria (esami testimoniali, esumazione del cadavere e perizia medico legale, esperimenti con un manichino), con sentenza del 27 ottobre 1975 il G.I. proscioglie gli imputati per la ipotesi di omicidio volontario “perché il fatto non sussiste”, definisce l'ipotesi di suicidio “possibile, ma non verosimile”, l'ipotesi di “lancio volontario di un corpo inanimato “priva di qualsiasi fondamento”, ritiene infine l'ipotesi di malore “verosimile”. Da allora si diffonderà la dizione di “malore attivo”, peraltro non utilizzata da D'Ambrosio⁵. Il G.I. osserva che

“dall'istruttoria è emerso che esistevano al momento del fatto per il Pinelli condizioni favorevoli per un malore. Egli dalle ore 18.30 del 12 dicembre sino a pochi minuti prima delle 24 del 15 dicembre fu sottoposto ad una serie di stress, non consumò pasti regolari e dormì solo poche ore, una sola volta steso su una branda”⁶

³ Sentenza 27 ottobre 1975 giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio pp 68-74 dell'originale dattiloscritto.

⁴ C. CEDERNA, *Una finestra sulla strage*, Milano, Feltrinelli 1971.

⁵ Con la stessa sentenza il G.I. proscioglie l'avv. Smuraglia dalla imputazione di calunnia a danno dei funzionari di polizia, per quale era stato denunciato dall'avv. Michele Lener, difensore del commissario Calabresi, con netta motivazione, che fa giustizia anche delle speciose argomentazioni della requisitoria della Procura Generale.

⁶ Sentenza G.I. D'Ambrosio, cit., p. 56.

e conclude ritenendo

“verosimile l’ipotesi di precipitazione per improvvisa alterazione del centro di equilibrio. [...] improvvisa vertigine, un atto di difesa in direzione sbagliata, il corpo ruota sulla ringhiera e precipita nel vuoto” [...] Tutti gli elementi raccolti depongono per questa ipotesi. La mancanza di qualsiasi indizio e di qualsiasi indizio e qualsiasi motivo per l’omicidio volontario. L’assenza di qualsiasi causa scatenante l’impulso suicida”⁷.

Il G.I. non manca di sottolineare che:

“L’ipotesi del suicidio, sostenuta sin dall’inizio ufficialmente dagli organi di Polizia, è stata ripresa con diverse argomentazioni dal P.G. nella sua requisitoria”⁸.

Il riferimento è alla requisitoria 27 febbraio 1975 del sostituto Procuratore Generale Mauro Gresti. Il testo integrale è rimasto fino ad ora inedito. Nel 1996 in un deposito sulla Via Appia a Roma la magistratura milanese sequestra decine di migliaia di fascicoli del Ministero dell’Interno, tra i quali diverse carte dell’Ufficio Affari Riservati e ne trae spunto per le nuove indagini che condurranno all’ultimo processo davanti alla Corte di Assise di Milano. Tutta la documentazione declassificata sulle stragi, a seguito della direttiva emanata il 22 aprile 2014 dal presidente del Consiglio Matteo Renzi sul versamento della documentazione all’Archivio Centrale dello Stato, è stata resa accessibile agli studiosi. Copia del testo dattiloscritto di 116 pagine della requisitoria Gresti si trova nell’Archivio Centrale dello Stato in una collocazione particolare, le carte dell’AISI, oggi servizio di sicurezza interno, che ha “ereditato” la documentazione del Reparto “D” del Sid all’epoca operante per la sicurezza interna⁹. La copia della requisitoria con data 27.2.1975 manoscritta, timbro e firma autografa del sostituto Procuratore Generale, ma senza attestazione del “depositato” presso il Tribunale Ufficio GIP, risulta trasmessa dall’ufficiale comandante il “Centro” di Milano al Reparto “D” Roma con nota 6 marzo 1975 ([DOC.1](#)). Il documento è stato acquisito dal SID con assoluta tempestività dagli uffici della Procura Generale prima ancora che venisse depositato al Giudice Istruttore.

Nella requisitoria del 25.7.1975 il sostituto Procuratore Generale Gresti sostiene:

“L’istruttoria eseguita, che appare completa, non ha assolutamente accertato elemento alcuno dal quale possa desumersi, sia pure in via di semplice ipotesi, che i fatti in seguito ai quali Giuseppe Pinelli venne a morte si siano svolti, sia pure soltanto in parte, con modalità diverse da

⁷ Sentenza G.I.D’Ambrosio, p. 58-59.

⁸ Sentenza G.I. D’Ambrosio, p. 44.

⁹ Archivio Centrale dello Stato, Raccolte Speciali, Direttiva Renzi, AISE, Archivio ex Ufficio D, serie 2-110-4. I documenti, requisitoria e lettera di trasmissione, mi sono stati messi cortesemente a disposizione nelle copie integrali dal giornalista Massimo Pisa, il quale, sulle pagine milanesi del quotidiano “La Repubblica”, ha pubblicato dal 1 ottobre al 12 dicembre 2019 sotto la rubrica “Carte di una strage” una serie di 72 documentatissimi articoli.

quelle prospettate fin dal primo istante dalla Questura di Milano. La versione del suicidio di Pinelli, che è, poi, la versione dei fatti della Polizia e, in particolare, degli ufficiali di Polizia giudiziaria presenti nella stanza dell'Ufficio politico della Questura di Milano nel momento in cui l'anarchico predetto precipitò dalla finestra-balcone, nonché la versione dei fatti accolta dal Consigliere Istruttore nel decreto di improvvisabilità dell'azione penale da lui pronunciato a conclusione dell'inchiesta giudiziaria condotta dal Procuratore della Repubblica di Milano. Risulta, dunque, pienamente confermata"¹⁰.

Il G.I. D'Ambrosio muove argomentate censure alla prima indagine svolta nella immediatezza nel 1970 dalla Procura:

"Sarebbe stato opportuno un accertamento della verità, rigoroso e tale da soddisfare le più che legittime aspettative dell'opinione pubblica di ottenere una risposta dalla Magistratura ai tanti inquietanti interrogativi che l'episodio aveva posto. [...] Accadde invece che [...] non fu consentito alla vedova Pinelli di nominare un consulente tecnico per assistere alle indagini medico legali, né fu consentito successivamente ai difensori, da questa ritualmente nominati, di prendere visione degli atti di cui all'art. 304 quater cpp... e che tutta l'attività istruttoria fosse compiuta senza la partecipazione di alcun difensore e rimanesse coperta dal segreto anche all'esito dell'istruttoria stessa, essendo stato richiesto e pronunciato dal Giudice Istruttore decreto di archiviazione. [...] Emerse così, tra l'altro, che nessun accertamento era stato compiuto in relazione al punto di caduta, alla traiettoria percorsa dal corpo di Pinelli, all'ora della precipitazione e che il Collegio peritale aveva risposto ai quesiti del Procuratore della Repubblica, senza prendere visione dei luoghi in cui si era verificato l'evento. [...]"¹¹.

Quanto alla condotta degli ufficiali di Polizia Giudiziaria il G.I. osserva:

"Dall'attento e critico esame degli atti processuali, emerge che, subito dopo la precipitazione vi furono, da parte dei presenti, reazioni di sgomento dovute non tanto a sentimenti di pietà verso il Pinelli quanto a considerazioni più o meno conscie delle conseguenze negative personali che da quell'episodio potevano loro derivare"¹².

In diversi passaggi della sentenza si sottolineano le contrastanti versioni rese dai presenti nella stanza e si sostiene che *"ebbe notevole influenza sul comportamento dei protagonisti della vicenda"* la conferenza stampa del Questore la stessa notte del 16 dicembre:

"Il dott. Marcello Guida, Questore di Milano, nonostante l'on. Malagugini avesse richiamato la sua attenzione sulle gravi responsabilità che si assumeva nel rendere pubblico il suo convincimento sulla responsabilità negli attentati, degli anarchici in generale e del Pinelli in

¹⁰ Requisitoria 25 febbraio 1975 del Sostituto Procuratore Generale Mauro Gresti p. 21 del dattiloscritto originale.

¹¹ Sentenza G.I. D'Ambrosio, cit., pp. 19-20.

¹² Sentenza G.I. D'Ambrosio, cit., p. 34.

particolare (e questa circostanza dovette avere certamente il suo peso nella formazione di probabile convincimento da parte degli Ufficiali di P.G. presenti che il Questore non agisse di sua iniziativa), tenne una conferenza stampa sulle modalità della morte di Pinelli nel corso della quale fece affermazioni, poi riportate dalla stampa, quali: “Era fortemente indiziato”. “Ci aveva fornito un alibi ma questo alibi era completamente caduto”. “Il funzionario e l’ufficiale gli hanno rivolto un’ultima contestazione. Un nome, un gruppo: li conosceva? Li aveva visti? Quando? Poi sono usciti dalla stanza. Di improvviso Giuseppe Pinelli è scattato. Ha spalancato i battenti della finestra socchiusi e si è buttato nel vuoto” (Corriere della sera 16.12.1969) “Quando si è accorto che lo Stato che lui combatteva lo stava per incastrare, ha agito come avrei agito io stesso se fossi stato un anarchico” (L’Unità 17.12.1969) “È stato coerente con i suoi principi. Se fossi stato in lui avrei fatto la stessa cosa. Quando ha visto che la legge lo aveva preso si è tolto la vita” (Corriere d’Informazione 16.12.1969), affermazioni che nessun dubbio potevamo lasciare sulla colpevolezza del Pinelli. Ora la preoccupazione di cui si è detto e la più o meno consapevole certezza che la versione del suicidio era gradita “AI SUPERIORI”, che l’avevano, senza esitazione alcuna, utilizzata come strumento per avvalorare la tesi della colpevolezza degli anarchici, ebbero un’influenza certamente notevole nella formulazione delle versioni dell’accaduto che ciascuno dei presenti dette al Magistrato del P.M dott. Caizzi il successivo giorno 16 dicembre 1969”¹³.

La sottolineatura, con il tutto maiuscolo, “AI SUPERIORI” nel testo originario dattiloscritto è particolarmente significativa poiché nel 1975 D’Ambrosio non poteva conoscere la circostanza, emersa solo venti anni dopo, che già dalla notte del 12 dicembre erano giunti in Questura a Milano alti funzionari dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, che di fatto, pur senza mai comparire negli atti ufficiali, avevano assunto la direzione delle indagini. Oggi questa circostanza consente di rileggere in una nuova più inquietante luce le vicende di quei giorni.

Nella requisitoria il sostituto Procuratore Generale, con totale acquiescenza alle posizioni della Questura, sostiene

“Null’altro che fantasia è la presunta “clamorosità” e “insanabilità” dei contrasti e delle contraddizioni nei quali sarebbero incorse le persone presenti al momento del fatto nella stanza dalla cui finestra-balcone Pinelli precipitò”¹⁴

e in ordine alla imputazione di arresto illegale osserva

“Sotto il profilo strettamente oggettivo non vi è dubbio, ad avviso, di questo ufficio, posti gli accertamenti di fatto innanzi riassunti, che nella specie non vennero esattamente applicate le norme regolanti il fermo di indiziati di reato previsto dall’art.238 cpp (allora non ancora modificato dall’art.6 della legge 5.12.1969 n.932, pubblicata nella G.U. del 17.12.1969 ed entrata in vigore il 1.1.1970, con il quale è stato inibito alla Polizia l’interrogatorio del fermato) e furono, pertanto, integrati gli estremi dell’art. 606 c.p. contestato con mandato di comparizione al

¹³ Sentenza G.I. D’Ambrosio, cit., pp. 35-36.

¹⁴ Requisitoria P.G. Gresti., cit., p. 26.

*dirigente dell'ufficio politico dott. Allegra. [...] Ma ciò non significa che si sia voluto usare nei confronti del Pinelli un trattamento particolarmente persecutorio e, tanto meno, che sia ravvisabile una responsabilità penale del dirigente dell'ufficio politico in ordine al reato contestatogli. Il dott. Allegra ha spiegato che le persone invitate per accertamenti in Questura nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'eccidio di Piazza Fontana non furono propriamente fermate, ma furono semplicemente invitate a collaborare con la Polizia che in quei momenti era all'affannosa ricerca di una traccia che la potesse condurre all'individuazione e all'arresto dei responsabili. Secondo il dott. Allegra sia il Pinelli che tutti gli altri pseudo-fermati avrebbero potuto, volendo, chiedere di potersene andare dalla Questura. Il fatto che Pinelli fosse stato ristretto nelle camere di sicurezza nella notte tra il 13 e il 14 dicembre sarebbe stato soltanto la conseguenza di un errore in cui, in quei momenti di confusione, sarebbe incorso uno dei funzionari o dei sottufficiali del suo ufficio. [...] Anche se l'osservazione che agli pseudo-fermati sarebbe stato consentito di allontanarsi dalla Questura qualora ne avessero fatto richiesta può apparire poco credibile, non vi è dubbio che tutte le altre giustificazioni avanzate dall'imputato sono rispondenti a verità*¹⁵.

La requisitoria conclude per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di arresto illegale, ma per la insussistenza del dolo e pertanto "risultando, ad istruttoria ultimata, evidenti le prove dell'innocenza dell'imputato" richiede al G.I. di disporre il proscioglimento nel merito e non per intervenuta amnistia, argomentando:

"Il dott. Allegra, che sicuramente agiva con il beneplacito dei suoi diretti superiori, era convinto di agire anche con l'appoggio di tutta la cittadinanza e il pieno consenso delle stesse persone che erano oggetto di quella procedura per la verità non del tutto conforme alla legge e a carattere straordinario ed eccezionale. [...] Sostanzialmente si può ben ritenere che tutte le convocazioni e gli accompagnamenti di persone in Questura verificatisi tra il 12 e il 14 dicembre anche se oggettivamente non assunsero la forma della convocazione o dell'accompagnamento previsti dall'art 15 del Testo unico delle leggi di P.S., in quanto nessuno dei funzionari operanti e nemmeno lo stesso dott. Allegra si è mai richiamato alla predetta disposizione di legge per giustificare e spiegare gli atti predetti, tale forma, di fatto ebbero almeno subbiettivamente e cioè nella volontà e nell'intenzione dei funzionari che detti provvedimenti adottarono. L'art. 15 del testo unico delle leggi di P.S. dà facoltà alle autorità di P.S. di invitare chiunque a comparire davanti ad essa e dà altresì la facoltà di disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica della persona invita a comparire e non presentatasi nel termine prescritto. Non vi è dubbio, alla luce di quanto si è fin qui detto, che l'intento che animò le Autorità di Polizia nel convocare e nell'accompagnare presso l'Ufficio politico della Questura centinaia di cittadini, che per la loro appartenenza a determinate frange politiche estremiste potevano in qualche modo essere implicati negli attentati o essere a conoscenza di notizie utili per l'individuazione dei responsabili, non fu quello di privare costoro della loro libertà personale nella qualità di indiziati di gravi reati per poi metterli a disposizione delle competenti Autorità giudiziarie, ma fu, invece, proprio quello di raccogliere dall'esame delle predette persone un serie di primi elementi che consentissero la

¹⁵ Requisitoria P.G. Gresti, cit., pp. 40-42.

formulazione di una ipotesi di colpevolezza a carico di alcuno o costituisse, comunque, l'abbozzo di un traccia da seguire nelle indagini appena iniziate"¹⁶.

La lunga testuale citazione dà conto delle argomentazioni svolte a sostegno della creazione della categoria degli "pseudo-fermati" in precedenza richiamata.

Nella audizione al Senato il 16 dicembre 1969 il Ministro dell'interno Restivo aveva seccamente dichiarato che "il suo [di Pinelli] fermo era stato convalidato e prorogato dall'autorità giudiziaria"; il procuratore De Peppo lo stesso giorno aveva dichiarato al telegiornale che "il verbale era stato regolarmente trasmesso"¹⁷.

Quaranta anni dopo, rende giustizia a Giuseppe Pinelli il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Palazzo del Quirinale il 9 maggio 2009 nel giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo :

*"Questo 'Giorno della Memoria' ci offre l'occasione per accomunare nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime – come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi – di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di una improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe un silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi"*¹⁸.

3. Il "viaggio" dell'indagine da Milano a Roma e ritorno.

Una nota della Questura di Treviso del 19 dicembre, che riferisce di elementi di sospetto nei confronti di Giovanni Ventura, non viene comunicata al Pm Paolillo. Il Procuratore della Repubblica Enrico De Peppo emargina di fatto il sostituto di turno Paolillo, affiancandogli un ulteriore sostituto, Pasquale Carcasio, e assume poi direttamente la gestione delle indagini. La bomba rinvenuta nella sede centrale della Banca Commerciale viene fatta esplodere per ordine impartito direttamente dal Procuratore De Peppo, recatosi sul posto insieme al sostituto Carcasio; con questa disposizione, affrettata e non necessaria, va distrutto un corpo di reato importantissimo, come risulterà dalle successive indagini svolte sui frammenti rimasti della borsa che conteneva la bomba. La borsa è stata acquistata, insieme ad altre tre analoghe, in un negozio di Padova; su questo importante elemento, emerso già pochi giorni dopo la strage, la Questura di Padova non svolge alcun approfondimento e non riferisce alla

¹⁶ Requisitoria P.G. Gresti cit pp. 101-102.

¹⁷ B. TOBAGI, *Piazza Fontana. Il processo impossibile*, Einaudi, Torino, 2019, p. 95 e nota 68.

¹⁸ Il [testo integrale](#) del discorso del Presidente è reperibile sul sito internet della Presidenza della Repubblica.

magistratura. Il fatto verrà portato alla attenzione del G.I. D'Ambrosio nel 1972 da un giornalista d'inchiesta, Pino Nicotri che pubblica un articolo su "L'Espresso".

La Procura della Repubblica di Roma si appropria delle indagini; il sostituto Vittorio Occorsio il 16 dicembre interroga il tassista Cornelio Rolandi ed il fermato Pietro Valpreda nei cui confronti emette ordine di cattura il 18 dicembre.

Il TG1 già la sera del 16 dicembre 1969 trasmette un servizio, dagli uffici della Questura di Roma, di Bruno Vespa, che raccoglie con acritica adesione le dichiarazioni del Questore di Roma, Giuseppe Parlato

"Vespa: Pietro Valpreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage di Milano e degli attentati di Roma. La notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella Questura di Roma. Dottor Parlato, come siete arrivati ad una così rapida identificazione dei responsabili?"

Questore: Attraverso un lavoro molto intenso[...]"¹⁹.

Il procuratore De Peppo, che in un primo momento sembrava intenzionato a rivendicare la competenza milanese, trasmette tutti gli atti a Roma e non solleva conflitto di competenza. Il giudice istruttore Ernesto Cudillo ratifica la tesi della competenza romana.

Eppure la tesi della competenza romana è così inconsistente che, appena il processo giunge al dibattimento pubblico, la Corte di Assise di Roma il 6 marzo 1972 si dichiara incompetente e ordina la ritrasmissione degli atti a Milano.

4. Il processo a Milano "non s'ha da fare, né domani, né mai".

Ma il processo a Milano "non si ha da fare, né domani né mai".

Il 30 agosto 1972 il Procuratore della Repubblica De Peppo sollecita la Procura generale di Milano a richiedere alla Cassazione la rimessione ad altra sede; il sostituto procuratore generale Mauro Gresti, che regge provvisoriamente l'Ufficio quale sostituto più anziano, si affretta a trasmettere il giorno successivo la richiesta, con parere favorevole, a Roma. Queste iniziative adottate con celerità inusuale in due giorni di fine agosto, sono prese immediatamente dopo la morte per malattia (26 giugno 1972) del Procuratore generale di Milano Luigi Bianchi d'Espinosa, personalità di ben altra tempra.

I difensori di Valpreda depositano alla Corte di Assise di Milano nel settembre una istanza di scarcerazione per mancanza di indizi, ma la Cassazione provvede anch'essa con eccezionale celerità e il 13 ottobre 1972 il processo viene trasferito a Catanzaro²⁰.

A Milano, peraltro, a seguito della trasmissione degli atti disposta il 21 marzo 1972 dal giudice istruttore Giancarlo Stiz, rimane l'indagine sulla pista neofascista

¹⁹ Trascrizione dal servizio del TG 1 agevolmente reperibile sul web.

²⁰ Per il testo integrale delle richieste del Procuratore della Repubblica e del Procuratore generale di Milano e della decisione della Corte di Cassazione vedi "Quale giustizia" n. 20, marzo-aprile 1973, p. 214 ss.

padovana aperta dalle indagini condotte dal pm di Treviso Pietro Calogero Il caso è assegnato ai sostituti procuratori Emilio Alessandrini e Luigi Rocco Fiasconaro; il Giudice istruttore è Gerardo D'Ambrosio. L'indagine procede con incisività e nell'ottobre 1972 arriva a toccare, con ipotesi di "depistaggio", i funzionari di vertice della polizia che avevano condotto le indagini: Elvio Catenacci, vice capo della Polizia, Antonino Allegra e Bonaventura Provenza, dirigenti degli Uffici politici di Milano e Roma. Quattro giorni dopo, il 24 ottobre 1972, il Procuratore della Repubblica aggiunto Isidoro Alberici solleva dall'indagine il sostituto Fiasconaro e lo assegna ad altri incarichi:

*"A causa delle sempre crescenti esigenze dell'Ufficio, La prego di voler riprendere la normale attività di lavoro rimanendo dispensata [...] l'istruttoria formale a carico di Freda e Ventura. Le predette esigenze ed il fatto che l'assistenza necessaria all'istruttoria di cui sopra può essere utilmente prestata da un solo sostituto (nel caso, dal collega Alessandrini, di Lei più anziano), mi inducono a utilizzare la sua collaborazione altrimenti"*²¹.

Il "Corriere della Sera" del 26 ottobre 1972 titola in prima pagina "Sostituito un magistrato che seguiva le 'piste nere'. Si tratta del sostituto procuratore Fiasconaro, che è tra i firmatari della richiesta di procedere contro il vice capo della Polizia". Il testo dell'articolo non firmato che prosegue a pagina 8 è netto nello stabilire il collegamento: "Ufficialmente il provvedimento indubbiamente clamoroso, oltre che inatteso è stato adottato per supplire alle deficienze dell'organico [...] Al di là del freddo linguaggio burocratico, di vera e propria estromissione si tratta". Si avverte la nuova linea, sotto la direzione di Piero Ottone, del "Corriere" che in precedenza aveva acriticamente avvallato le posizioni ufficiali e governative.

Peraltro proprio a Milano non erano mancate, già nei giorni immediatamente successivi alla strage, posizioni diverse:

*"Giornali e giornalisti sono anch'essi divisi. 'Il Giorno', 'l'Unità', 'l'Avanti' dalla parte di Valpreda innocente; il 'Corriere', 'La notte', altri fogli ferocemente contrari. In non pochi giornalisti affiora un sussulto di dignità e di libertà, gli ardori si rivelano autentici. Questori, prefetti, commissari di polizia, magistrati abituati a venire esauditi nei loro desideri dalla stampa amica, sono estremamente estremati di dover rendere conto di quello che dicono, fanno o non fanno, non soltanto ai giornalisti 'sovversivi' dei giornali di opposizione, ma ai giornalisti della stampa borghese, inquietati dalla verità ufficiali che non corrispondono ai fatti, se si va a dare soltanto un'unghia sotto la vernice dell'apparenza"*²².

Infatti

²¹ Provvedimento riportato da B. TOBAGI, *Piazza Fontana*, cit., p. 172 e nota 221 pp. 393.

²² C. STAJANO, *La città degli untori*, cit., p. 70.

“Non fu comune la passione che dopo la strage di Piazza Fontana prese a Milano gruppi di giornalisti, di avvocati, di magistrati, di persone di buona volontà i quali rifiutarono le tesi ufficiali della colpevolezza dell’anarchico Valpreda e indagarono, organizzarono inchieste, ricerche, scrissero opuscoli, libri collettivi”²³.

Il primo libro collettivo viene pubblicato nel maggio 1970, da Guanda editore: *“Le bombe di Milano. Testimonianze di Giampaolo Pansa, Giorgio Manzini, Ermanno Rea, Camilla Cederna, Marco Nozza, Marcello Del Bosco, Corrado Stajano, Luca Boneschi, Marco Fini, Aristide Selmi, Giorgio Bocca”*. Ultima di copertina *“Questa è una cronaca-testimonia scritta da dieci giornalisti, da un magistrato e da un avvocato sulla strage del 12 dicembre 1969...”*. Da segnalare una osservazione del magistrato, il quale, segno della tensione che vi è in quei mesi nella magistratura, ritiene di doversi firmare con uno pseudonimo, Duilio Bartolo:

“La quale autorità, poi specialmente se altissima, molti non credono che abbia bisogno di dire esplicitamente cosa desidera, di comprometersi, per così dire, come un qualsiasi comune mortale. I desideri dell’Autorità si intuiscono da parte di ogni bravo servitore dello Stato anche se non sono mai stati espressi. E l’intuito dei buoni servitori dello Stato in queste cose è pregante di zelo”²⁴.

È un’acuta chiave di lettura delle posizioni assunte dai vertici della magistratura milanese, che oggi possiamo meglio inquadrare grazie all’esame della documentazione ora accessibile, grazie alla già citata *“Direttiva Renzi”*.

Possiamo infatti disporre di una documentazione di estremo interesse per ricostruire la vicenda della trasmissione del processo di Piazza Fontana a Catanzaro attraverso l’analisi di quanto è accaduto tra il 6 marzo 1972, giorno in cui la Corte di Assise di Roma dispone la ritrasmissione degli atti a Milano, e la decisione della Cassazione del 13 ottobre 1972²⁵.

Il 10 marzo 1972, quando gli atti processuali non sono ancora arrivati a Milano, il Gen. Giovambattista Palumbo, Comandante della 1° Divisione Carabinieri *“Pastrengo”* con sede a Milano, trasmette al Comando Generale di Roma con il Prot n.668/13-1 ([DOC.2](#)) un appunto nel quale, premesso che

“L’accoglimento da parte della corte d’assise di Roma della eccezione di incompetenza territoriale a giudicare Pietro VALPREDA e le altre persone ritenute responsabili della strage di Piazza Fontana di Milano ha suscitato perplessità e stupore.”

²³ C. STAJANO, *Piazza Fontana, nel cratere della strage cercando brandelli di verità*, in *“Corriere della Sera”*, 21 agosto 1999, p. 29.

²⁴ D. BARTOLO, *Appunti di un giudice*, in *Le bombe di Milano*, Guanda editore, Parma 1970, p. 164.

²⁵ Una sintesi si trova in B. TOBAGI, *Piazza Fontana*, cit., pp. 136-139. Anche i documenti di seguito citati, tratti dal fondo Archivio Centrale dello Stato, Raccolte Speciali, Direttiva Renzi, Arma dei Carabinieri, Comando Generale, Ufficio Operazioni mi sono stati messi cortesemente a disposizione nelle copie integrali dal giornalista Massimo Pisa.

Riferisce quindi dei “commenti più ricorrenti” il quali

“...inquadrabili in un contesto più vasto, lasciano trasparire altri timori e preoccupazioni: la possibilità che la decisione della corte di assise di Roma possa essere strumentalizzata e utilizzata a fini diversi, non esclusi i seguenti: guadagnare tempo per valutare la incidenza, ai fini processuali, delle ipotesi sostenute dai partiti di estrema sinistra in ordine ad asserite responsabilità nell’attentato di movimenti extraparlamentari di destra; eliminare la possibilità di chiarire processualmente la responsabilità di Valpreda a seguito dell’elezione di questi nelle prossime consultazioni elettorali (i quotidiani hanno in proposito riportato che il maggior presunto autore della strage di Milano sarà inserito tra i candidati del “Manifesto”); qualora l’attentato di Milano possa in qualche modo essere addebitato, sia pure in linea solo presuntiva, ad appartenenti a movimenti extraparlamentari di destra, utilizzare l’episodio come elemento propagandistico da sfruttare nel corso della prossima campagna elettorale per suscitare perplessità nell’elettorato e per contrastare la prevedibile affermazione del m.s.i.”

Per concludere

“In ogni caso si ritiene che il processo per innumerevoli ragioni non potrà essere celebrato a Milano, giudicata la meno adatta al libero, indipendente esercizio della giustizia. L’opinione pubblica in genere, e quella milanese in particolare, auspica che per legittima suspicione il processo venga celebrato a lontano capoluogo di regione, in zona meno tormentata dalle prossime elezioni politiche ed ove la corte d’assise possa esercitare le proprie attribuzioni in un clima di indipendenza ed in piena libertà”.

Il documento è di estremo interesse per l’“autorevolezza” della fonte, il gen. Palumbo, il quale, come poi emergerà, è un influente partecipe alla loggia P2²⁶. Come sappiamo l’“auspicio”, così tempestivamente prospettato, troverà accoglimento, dopo un iter segnato da altre singolari vicende, tenendo conto che la nota del Procuratore della Repubblica De Peppo al Procuratore Generale è del 30 agosto 1972.

Il comandante della Legione Carabinieri di Milano colonnello Nicola Bozzi il 21 luglio con il prot. N. 542/66-1.1969 (DOC 3) riferisce al Comando Generale di Roma

“Il Procuratore Capo della Repubblica di Milano, Dott. Enrico De Peppo, ha ieri riservatamente informato lo scrivente ed il Questore che, in relazione alla prevista celebrazione in questa città del processo a carico di Pietro VALPREDA e altri – i cui atti sono giunti da Roma nei giorni scorsi – avvalendosi del disposto di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, intende promuovere la procedura prescritta per ottenere la remissione del procedimento ad altra sede per motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto”.

²⁶ Sulla figura del gen. Palumbo vedi G. TURONE, *L’Italia occulta*, Chiarelettere, Milano 2019, pp. 55-57. nonché pp. X-XI della prefazione di C. Stajano.

Un appunto senza firma agli atti del Comando provinciale CC di Milano ([DOC.4](#)) riferisce in dettaglio della riunione del giorno precedente

“Il 20 luglio 1972, dalle ore 12 alle 12,40 nell’Ufficio del Procuratore della Repubblica alla presenza del Comandante della Legione CC, del Comandante del Gruppo, del Questore, del Dirigente dell’Ufficio Politico della Questura e dello scrivente ha avuto luogo una riunione preparatoria al processo Valpreda. [...] La Procura inoltrerà alla Legione e alla Questura richiesta per conoscere la situazione dell’O.P. e della P.S: in vista del processo. La risposta dovrà essere negativa e fornita a fine agosto direttamente al Procuratore De Peppo, illustrando: ambiente acceso degli estremisti; manifestazioni avvenute nel passato pro-Valpreda e concluse con gravi incidenti; sensibilità immutata dell’opinione pubblica alla strage di Piazza Fontana e morte dell’agente Annarumma; concomitanza dell’istruttoria Freda-Ventura per gli stessi fatti; non sopite polemiche sul caso Pinelli; coincidenza di scadenze sindacali. N.B. Massima riservatezza sull’argomento. Le notizie servono al Dr. De Peppo per promuovere verso la Procura Generale, con l’appoggio della Corte di Appello, la richiesta di legittima suspicione per motivi di O.P. (artt. 55 e 56 cpp)”

Secondo quanto preannunciato, il 22 luglio, due giorni dopo la riunione, il Procuratore De Peppo scrive ([DOC.5](#)) al Questore e al Comandante della Legione dei Carabinieri

“In vista della celebrazione del processo a carico di Pietro Valpreda e altri, imputato della strage di Piazza Fontana, prego le SS.LL di farmi conoscere se ritengono che vi siano condizioni ambientali e di ordine pubblico che possano consentire un ordinato svolgimento del dibattimento e assicurino un’adeguata serenità nei giudici chiamati a comporre la Corte di Assise giudicatrice”.

La risposta ufficiale del Comando Legione CC arriva il 28 agosto con il prot. 542/66-4.1969 ([DOC.6](#)), ovviamente, nel senso che era stato “auspicato” nella riunione informale del 20 luglio.

Due giorni dopo, il 30 agosto, il Procuratore della Repubblica avanza la richiesta di rimessione alla Procura Generale di Milano evidenziando in conclusione “l’opinione conforme degli organi responsabili della Pubblica Sicurezza e dell’ordine pubblico (Questura e Comando di Legione dei Carabinieri”); di suo, aggiunge una considerazione:

“A parte l’azione dei gruppi extraparlamentari di sinistra, che ha avuto una grave incidenza sull’ordine pubblico in questa città, non va sottovalutato il fatto che l’inchiesta sul Valpreda e altri imputati è stata strumentalizzata da altri ambienti, specialmente locali, taluni dei quali neppure estranei a partiti politici che, prescindendo da una critica obbiettiva e serena, hanno sempre sostenuto con accanimento che gli attentati del 12 dicembre 1969 furono il prodotto di un complotto di destra nel quadro di una “strategia della tensione” alla quale, niente di meno, non sarebbero stati estranei ambienti della polizia e della stessa magistratura”²⁷.

²⁷ Nota del Procuratore della Repubblica Enrico De Peppo del 30 agosto 1972 in *Quale Giustizia*, n. 20 marzo-

Si noti che queste valutazioni sono espresse dal capo della Procura di Milano, lo stesso ufficio che sin dal 21 marzo precedente, con i sostituti Alessandrini e Fiasconaro, sta indagando proprio sul “complotto di destra”, a seguito della trasmissione degli atti da parte del G.I di Treviso Stiz e sta iniziando ad approfondire proprio ipotesi depistaggio da parte di ambienti della polizia, ben inquadrabili nella “strategia della tensione”.

In questo surreale gioco delle parti segue la nota del 1settembre ([DOC.7](#)) con la quale il Comandante della Legione CC di Milano, nel riferire al Comando Generale, non manca di sottolineare che il Procuratore Capo dott. De Peppo ha fatto “*proprie le argomentazioni e le proposte riferite dall’Arma e dalla locale questura*”.

La Procura Generale di Milano, che inoltra la richiesta del Procuratore De Peppo alla Procura Generale della Cassazione, si esibisce, in puro stile burocratese, in un non meno surreale gioco delle parti. Dato atto di aver ricevuto il giorno precedente la nota del Procuratore della Repubblica, prosegue

“Considerato che attualmente questo ufficio è privo del titolare a seguito della morte di S.Ecc. dott. Luigi Bianchi d’Espinosa, avvenuta il 25.6.1972, nonché dell’Avvocato Generale, in quanto al dott. Antonio Pontrelli, attualmente assente per ferie, è stato recentemente conferito, con decreto presidenziale già registrato, l’ufficio direttivo di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste; considerata la risonanza oltre che nazionale anche internazionale del procedimento in questione; considerato che codesto Superiore ufficio ha già avuto modo di esaminare gli atti del procedimento in occasione del ricorso proposto da alcuni degli imputati contro la sentenza con la quale la Corte di assise di Roma dichiarò la propria incompetenza per territorio trasmettendo gli atti stessi alla Corte di assise di Milano per l’ulteriore corso di giustizia; considerato, infine, che una iniziativa di questo ufficio nel senso suggerito dal Procuratore della Repubblica potrebbe dare adito ad ulteriori turbamenti dell’ordine pubblico in questa città, sono dell’avviso che sia quanto mai opportuno che la valutazione sulla convenienza della rimessione del giudizio dalla Corte di assise di Milano ad altra di sede diversa venga, nel caso di specie, eseguita da codesto Superiore ufficio, il quale, ai sensi dell’art.55 1° comma c.p.p. potrà, eventualmente, provvedere direttamente alla richiesta di rito alla Suprema Corte di Cassazione. Trasmetto, pertanto, allegata alla presente la nota 30.8.1972 del Procuratore della Repubblica di Milano, comunicando che questo ufficio concorda pienamente con il parere espresso dal predetto magistrato e ne condivide la motivazione”²⁸.

5. La reazione della città e la “rivolta della magistratura milanese”.

La decisione della Cassazione provoca polemiche vivissime da parte di illustri giuristi: “*L’ultimo torto della giustizia*” è il titolo dell’articolo di prima pagina de “La

aprile 1973, p. 214-215.

²⁸ Nota del Sostituto Procuratore Generale Mauro Gresti del 31 agosto 1972, in *Quale Giustizia*, n. 20 marzo-aprile 1973, p. 216.

Stampa” del 14 ottobre 1972 a firma di Giovanni Conso; il giorno precedente era stato pubblicato su “Il Giorno” con il titolo “Il giudice naturale è Milano” un articolo di Giuliano Vassalli di severa censura alle richieste di rimessione

La sera del 18 settembre si tiene a Milano al Teatro dell’Arte una tavola rotonda su “La strage di Piazza Fontana: perché si deve fare il processo a Milano” con la partecipazione degli onorevoli Luigi Granelli (DC), Riccardo Lombardi (PSI) e Alberto Malagugini (PCI). Dell’andamento della iniziativa, promossa unitariamente dai principali circoli culturali milanesi (Centro Puecher, Casa della Cultura, Club Turati, Circolo De Amicis), riferiscono note informative della Legione Carabinieri di Milano e del Centro di Milano del SID. Entrambe le note danno atto della grande partecipazione e riferiscono degli interventi; una particolare attenzione è riservata dalla nota del SID ([DOC.8](#)) all’intervento dell’on Granelli:

“L’on. GRANELLI, dopo aver portato l’adesione del ‘Centro Puecher’, del quale è vicepresidente, ha detto che nessun democratico può rimanere inerte di fronte alla gravità della situazione. ‘I milanesi possono avere opinioni diverse sui fatti che hanno determinato e seguito la tragedia della Banca dell’Agricoltura, ma su un punto la stragrande maggioranza di essi è concorde, e cioè che il processo a carico di VALPREDA e altri va fatto subito e nella nostra città’. GRANELLI ha proseguito: ‘Dopo aver respinto il tentativo, in buona o cattiva fede, di fermare il giudizio su Milano, presentata come una centrale di violenza e di provocazione, incapace di garantire rispetto e certezza delle istituzioni, è urgente rivendicare alla nostra città la profonda volontà democratica, il senso di giustizia e della legalità, l’impegno da sempre dimostrato per il libero e pacifico progresso civile pur nei vivaci drammatici scontri che caratterizzano in questa epoca tutte le più grandi metropoli del mondo. Un altro punto non va dimenticato: non possiamo più essere uno Stato di diritto a parole; quanto è scritto nella Costituzione, a tutela della giustizia e dei diritti di ciascuno, deve trovare al più presto anche le revisioni legislative necessarie a superare le prassi autoritarie e le lungaggini del vecchio ordinamento’”²⁹.

Quest’ultimo auspicio dell’on Granelli trova attuazione: il Parlamento, nell’arco di soli due mesi, con la legge 15 dicembre 1972 n.773, modifica l’istituto della rimessione, limitando drasticamente i margini di discrezionalità nella scelta del giudice cui trasferire il procedimento³⁰.

Può essere interessante ricordare che l’on. Granelli, diversi anni prima, allora membro della direzione centrale della DC e capogruppo consiliare a Milano, aveva censurato con argomenti analoghi la decisione della Cassazione del 30 giugno 1966 con la quale era stato trasferito per rimessione alla Corte di Appello di Genova il processo per il caso “Zanzara”. Allora Granelli espresse “la viva apprensione di chiunque abbia un moderno ed elementare senso dello stato di diritto e delle democrazia costituzionale”

²⁹ Archivio Centrale dello Stato, Raccolte Speciali, Direttiva Renzi, AISE, Archivio ex Ufficio D, serie 2-110-4.

³⁰ Per una sintesi sulle vicende dell’istituto della rimessione vedi E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società nell’Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari, 2018, pp. 86-90.

e concluse “Una città come Milano, non a caso sede di delicati processi celebrati in clima di esemplare serenità non meritava e non merita un così umiliante sospetto”³¹.

La rimessione del processo a Catanzaro desta vivo sconcerto anche nel mondo giudiziario. Una affollatissima assemblea della sezione locale dell'Anm, riunita nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano il 18 ottobre, approva un documento di critica serrata della decisione della Cassazione e prima ancora delle motivazioni addotte dal procuratore della Repubblica di Milano a sostegno dell'iniziativa³².

“ASSOCIAZIONALE NAZIONALE MAGISTRATI Sezione distrettuale di Milano

I magistrati associati del distretto della Corte di Appello di Milano riuniti in assemblea il 18 ottobre 1972 assolvendo il preciso dovere di tutelare gli interessi morali della magistratura imposto dall'art.2 n.3 del loro Statuto, preso atto del provvedimento definitivo della Corte di Cassazione che – in accoglimento della iniziativa del Procuratore della Repubblica di Milano – ha disposto la rimessione del processo contro Valpreda e altri alla Corte di Assise di Catanzaro:

I.in relazione alle motivazioni addotte a sostegno della suddetta iniziativa osserva:

a) non può essere assolutamente condiviso il concetto secondo il quale l'uso delle libertà costituzionali di riunione e di manifestazione di opinione su casi giudiziari, specie se di rilevanza politica, costituisca fattore di turbamento dell'ordine pubblico ed ostacolo all'indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria;

b) le tensioni politiche e sociali che caratterizzano l'attuale momento storico si manifestano nelle stesse forme e con la stessa intensità in ogni parte del Paese;

c) l'iniziativa potrebbe avere come scopo finale la discriminazione della magistratura milanese mediante la sistematica sottrazione dei più delicati processi penali in oggettiva consonanza con le sollecitazioni di una determinata parte politica;

d) il dubbio sollevato sulla serenità ed imparzialità di alcuni colleghi che a Milano hanno già giudicato in primo grado fatti di rilevanza politica potrebbe risolversi in un ammonimento rivolto ai giudici ai quali toccherà di pronunziarsi in secondo grado.

II.in relazione al provvedimento della Corte di Cassazione che applica un istituto di dubbia legittimità costituzionale, rileva:

a) la scelta della sede dove sarà celebrato il processo contro Valpreda ed altri è sorprendentemente caduta su un distretto nel cui territorio non solo si sono verificati alcuni episodi di violenza come in Milano ed in altri distretti, ma addirittura una sommossa armata contro le istituzioni democratiche;

b) tale decisione parrebbe rappresentare, per i motivi fatti presenti dagli stessi magistrati calabresi, un distorto esercizio di un potere discrezionale, in quanto comporta una compressione del diritto di difesa, senza riguardo alcuno agli interessi di imputati e parti lese ed una limitazione alla effettiva pubblicità del dibattimento;

c) detta rimessione, anche per la scelta della sede, prolungando una ormai triennale carcerazione preventiva costituisce un'ulteriore violazione della norma contenuta nell'art. 5 della

³¹ “Corriere della Sera”, 7 luglio 1966 p.8.

³² Per la documentazione dell'intera vicenda vedi “Quale giustizia”, 1973, n 20, pp 213-223.

*Carta dei diritti dell'uomo, legge dello Stato, che garantisce ad ogni imputato un sollecito processo, nonché causa di sempre minore credibilità della giustizia amministrata in Italia*³³.

Ne segue un procedimento disciplinare a carico di Guido Galli, segretario della sezione milanese dell'Anm, Dino Greco e Domenico Pulitanò, componenti della giunta esecutiva locale per avere elaborato ed approvato l'ordine del giorno.

La lettura del testo dell'odg, non bastasse la personalità dei proponenti, mostra quanto argomentata e meditata sia stata quella presa di posizione; per di più, non certo per sfida ma per correttezza istituzionale

*“una copia di tale ordine del giorno veniva trasmessa dal dott. Galli, segretario della sezione, il 20 ottobre 1972 al Segretario generale del Csm, con preghiera di volerla trasmettere al Presidente del Csm, ed altra copia al Vice Presidente del Csm, con preghiera di voler rendere noto il contenuto a tutti i componenti del Consiglio stesso: si precisava che l'ordine del giorno era stato approvato da oltre duecento magistrati associati, con un solo voto contrario”*³⁴.

Il caso viene chiuso con l'imbarazzata sentenza della Sezione disciplinare del Csm del 3 dicembre 1974 la quale, pur ritenendo che gli incolpati “abbiano tenuto una condotta obiettivamente idonea a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario, tuttavia li proscioglie “per mancanza dell'elemento psicologico”, quasi che i tre magistrati, già allora esponenti di spicco della magistratura milanese, non si fossero resi ben conto di quello che avevano scritto. Nella motivazione della sentenza si affronta il tema di quelle che allora venivano definite “interferenze”

*“A prescindere dalla forma, di cui si è detto, ritiene questa Sezione di dover escludere la legittimità delle valutazioni critiche rivolte da magistrati al merito della pronuncia di altri colleghi e di dover affermare che ogni iniziativa in tale senso (al di fuori, ben inteso, di specifiche competenze e doveri) presenta implicazioni pericolose sul piano del costume e della funzionalità del sistema. [...] manifestazioni critiche, come quella in esame, devono ritenersi inammissibili perché provengono da gruppi organizzati di magistrati. La manifestazione del pensiero, nella specie, non solo venne formulata in termini denigratori e tali da investire il merito dei provvedimenti giurisdizionali, ma fu posta in essere in forma collettiva e precisamente dalla assemblea di un organismo associativo di magistrati. [...]”*³⁵.

Segue la singolare motivazione sulla mancanza dell'elemento psicologico

“È notorio che in riunioni assembleari (e questa avveniva in un clima di particolare eccitazione a pochi giorni di distanza dall'ordinanza di rimessione del processo Valpreda, che era argomento al centro di polemiche di stampa, di riunioni politiche, di pubbliche dichiarazioni,

³³ Testo integrale come dall'originale dattiloscritto, ora riprodotto in E. BRUTI LIBERATI, *Magistratura e società*, cit., pp. 135-136.

³⁴ Sentenza sez. disciplinare Csm 3 dicembre 1974, p. 7 dell'originale dattiloscritto.

³⁵ Ivi, p. 15 e p. 18.

specie in Milano, perché quella città e la magistratura milanese si sentivano colpite dal provvedimento emesso per gravi motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto) gli interventi, le discussioni, i vari pareri rendono difficile, e qualche volta impossibile, il raccoglimento necessario per una conveniente meditazione del testo della mozione finale, che risulta il frutto di molteplici sollecitazioni, spesso contraddittorie, nonché oggetto di frettolosa elaborazione degli ultimi minuti”³⁶.

Il processo per la strage di Piazza Fontana conosce, tra grandissime difficoltà, i successivi sviluppi con le decisioni della magistratura di Catanzaro, poi di Bari e infine nuovamente Milano. Rimangono accertati la pretestuosa apposizione del segreto di Stato e i depistaggi da parte dei servizi. L’ultima sentenza della Corte di Cassazione del giugno 2005 stabilisce che la responsabilità della strage deve farsi risalire al gruppo eversivo neofascista costituito a Padova, ma Freda e Ventura non sono più perseguibili in quanto precedentemente assolti con giudizio definitivo dalla Corte d’Assise d’appello di Bari.

³⁶ Ivi, p. 21-22.